

ROMA



Protocollo RC n. 27059/2019

Deliberazione n. 76

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2020

VERBALE N. 39

Seduta Pubblica dell'11 giugno 2020

Presidenza: DE VITO

L'anno 2020, il giorno di giovedì 11 del mese di giugno, alle ore 14,04 nella sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità telematica l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e della disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 25 marzo 2020.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 33 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Guerrini Gemma, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato

Costanza, Stefano Enrico, Surni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Piccolo Ilaria e Politi Maurizio.

Partecipano alla seduta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Calabrese Pietro e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico tramite specifico applicativo, la 126^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento di emendamenti:

126^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Paciocco, Angelucci, Catini, Donati, Zotta, Ficcardi, Bernabei, Pacetti, Surni, Seccia e Vivarelli

Regolamento della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (Consulta Cittadina DI) e Linee Guida per la predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone con Disabilità (Consulte Municipali DI).

Premesso che la Costituzione, all'art. 3, sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale e prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'Organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 714 del 14 aprile 1981 riguardante l'"Organizzazione e coordinamento delle iniziative da realizzarsi in occasione dell'anno internazionale delle persone handicappate ed invalide. Calendario delle iniziative, impegno fondi. Costituzione di una consulta cittadina Permanente sui problemi delle persone handicappate. Costituzione gruppo di lavoro", ha previsto "di costituire, entro un mese, una Consulta Cittadina Permanente sui problemi delle persone handicappate, composta dai rappresentanti delle Associazioni e dai rappresentanti delle famiglie di handicappati";

la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, all'art. 30, comma 1, rubricato: "Partecipazione", recita che "Le Regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati";

il Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994, all'art. 15, comma 1, sancisce che "il Consiglio Comunale o i Consigli Circostrizionali possono istituire Consulte per la rappresentanza delle associazioni che operano in un determinato settore o che rappresentano particolari categorie di cittadini";

il Regolamento del Decentramento Amministrativo - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 24 gennaio 2001, n. 201 dell'11 dicembre 2006 e n. 5 del 5 febbraio 2015 - prevede, all'art. 41, comma 2, che i Consigli municipali possano istituire Consulte e osservatori permanenti per l'elaborazione di proposte in settori nei quali il Consiglio stesso ritiene di favorire la partecipazione e il confronto;

la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione;

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, all'art. 8, prevede che i Comuni promuovano Organismi di partecipazione popolare, anche su base di quartiere o di frazione;

nel Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 25 luglio 2002 e successive modifiche, l'art. 54 definisce le modalità di presentazione delle Proposte di Iniziativa Popolare o delle Consulte;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con Legge n. 18 del 3 marzo 2009, stabilisce:

- all'art. 1, comma 1, che lo scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità;
- al comma 2, che le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri;
- all'art. 4, comma 1, che "Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano (...) (b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di

persone con disabilità; (c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi (...)"

- all'art. 19, dedicato alla vita indipendente ed inclusione nella società, che "Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione alla società";

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 in data 7 marzo 2013 e ss.mm., all'art. 12, comma 2, prevede che l'Assemblea Capitolina possa istituire Consulte cittadine quale strumento di partecipazione dei cittadini alle quali Roma Capitale garantisce mezzi adeguati, assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive;

lo Statuto, all'art. 2, comma 11, stabilisce che "Roma Capitale conformando le sue politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e l'accettazione come parte della diversità umana e dell'umanità stessa. Roma Capitale tutela i diritti delle persone con disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignità, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, l'indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società";

la L.R. Lazio n. 11 del 10 agosto 2016, recante "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", all'art. 12, riconosce e sostiene il diritto delle persone con disabilità alla piena integrazione e partecipazione sociale, anche favorendo l'esercizio della scelta da parte dei cittadini in situazione di grave disabilità.

Considerato che "Le linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale" stabiliscono, che "Verrà promosso un approccio trasversale al tema della disabilità, ragionando sull'accessibilità non soltanto dal punto di vista strutturale (...) ma anche culturale, promuovendo la possibilità di tutte le persone di sentirsi parte attiva in una città che le accoglie proprio grazie all'ascolto delle loro esigenze (...)"

con Memoria di Giunta Capitolina n. 26 del 12 maggio 2017, avente ad oggetto "Linee di indirizzo di Roma Capitale per la progettazione universale, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità", la Giunta Capitolina ha dato mandato agli Assessori capitolini e ai relativi uffici dipartimentali di realizzare una mappatura delle Consulte Municipali sulla disabilità e di formulare, in collaborazione con la Consulta cittadina delle persone handicappate, una proposta di riforma della Consulta cittadina stessa e di linee guida per le Consulte municipali;

le Consulte sono Organismi consultivi e propositivi, attraverso cui le istituzioni valorizzano e promuovono la partecipazione dei singoli cittadini e di loro Organizzazioni nello svolgimento di attività destinate a promuovere il benessere collettivo;

le Consulte rappresentano un interlocutore capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche a questi destinate;

lo scopo della Consulta è quello di stabilire un rapporto permanente con gli Enti pubblici al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, fornendo proposte, pareri e indicazioni utili;

in considerazione dell'elevato numero di residenti e della complessità del territorio di Roma Capitale, per gli Organi politici e amministrativi si impone spesso la necessità di un confronto diretto con i cittadini su tematiche specifiche che riguardano il territorio in cui essi vivono o svolgono i propri interessi nonché di favorire la partecipazione e la collaborazione delle loro rappresentanze nell'ottica del bene comune;

si intende ordinare e disciplinare il funzionamento delle Consulte in materia di disabilità presenti sul territorio di Roma Capitale, al fine di raggiungere gli obiettivi indispensabili alla tutela della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, in un'ottica di partecipazione delle persone con disabilità stesse e delle loro rappresentanze alle politiche dell'Ente su tale argomento;

Roma Capitale promuove e sostiene la costituzione di Consulte Municipali per i diritti delle persone con disabilità, valorizzando la partecipazione di singoli cittadini e associazioni;

si è constatata una disomogeneità della distribuzione e delle modalità operative delle Consulte afferenti al tema della disabilità presenti nei diversi Municipi di Roma Capitale;

in considerazione delle molteplici e differenti realtà municipali, deve ritenersi di fondamentale importanza costruire criteri omogenei di supporto alle attribuzioni delle Consulte Municipali, individuando opportune linee guida per il loro funzionamento, per un'azione coerente ed efficace a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

si vuole offrire un'interfaccia di più ampio respiro tra i soggetti con disabilità e le loro famiglie con l'Amministrazione capitolina;

in tale processo di valorizzazione degli Organismi partecipativi, si rende opportuno introdurre criteri e modalità di funzionamento delle Consulte per i diritti delle persone con disabilità, ritenendo che tale iniziativa contribuisca ad offrire un'ulteriore spinta ai meccanismi di rappresentanza del variegato e complesso mondo della disabilità, sia a livello centrale che municipale.

Atteso che in data 26 settembre 2019 il Direttore dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina ha espresso il parere che di seguito si riporta: "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Gherardi".

che in data 1° ottobre 2019, il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del TUEL (D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), si esprime, per la sola parte di propria competenza, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di iniziativa consiliare indicata in oggetto”.

Il Direttore

F.to: G. Serra”;

che in data 26 settembre 2019 il Direttore dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina, ha attestato - ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione e sull’impiego di risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Gherardi”.

che in data 1° ottobre 2019, il Dirigente della III U.O. - III Direzione della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), parere favorevole in ordine alla regolarità contabile compatibilmente con gli strumenti di programmazione adottati dall’Amministrazione capitolina e nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Dirigente

F.to: S. Guglielmino”.

Dato atto che la proposta, in data 30 settembre 2019, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi X e XIV non è pervenuto alcun parere;

che il Consiglio del Municipio XV non ha adottato alcun provvedimento;

che i Consigli dei Municipi IV, V e VI, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

che il Consiglio del Municipio III, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario;

che i Consigli dei Municipi II, VII, VIII, IX, XII e XIII hanno espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Municipio II:

La riforma del Regolamento della Consulta cittadina ha avuto inizio nel 2017 ed i Presidenti delle Consulte Municipali hanno in questo tempo partecipato a diversi incontri nei quali hanno potuto rappresentare le loro istanze in merito alla necessità di una revisione ed anche molte osservazioni sul contenuto del Testo e sull’indirizzo da dare al nuovo assetto.

Recentemente la Proposta di Delibera sul regolamento è stata ugualmente calendarizzata senza che vi sia stato da parte dei proponenti un'assunzione delle tante osservazioni giunte nel corso di questi anni ed in particolare negli ultimi mesi della discussione.

La Consulta del Municipio II ha partecipato a questi incontri ed ha ribadito la sua contrarietà al testo e l'esigenza di una revisione perché l'impianto è "pieno di appesantimenti burocratici, senza che ciò porti nel contempo ad un rafforzamento della rappresentatività ed operatività delle Consulte". Questa posizione è stata condivisa con le Consulte dei Municipi I, III, IV, VI, IX, X, XII, XIII e XV che insieme hanno scritto un testo inviato agli estensori della proposta di deliberazione.

Nel testo del Regolamento vi sono molti organi con ruoli diversi ma che rischiano di rendere più confusivo il testo, gli obiettivi, le responsabilità e di riconoscere un ruolo subalterno alle Consulte Municipali che invece devono mantenere una propria autonomia. Si parla di Presidente, di Commissione Esecutiva, di Coordinamento dei Presidenti Municipali, di tavolo dell'Assessore alle politiche sociali del Comune di Roma in cui partecipano la Consulta cittadina, le Consulte Municipali, altri attori. Troppi organi e troppi livelli diversi di interlocuzione con l'Assessorato ed il Dipartimento.

Si legge nel Deliberato che la Consulta Cittadina deve essere costituita entro 90 gg. mentre quelle Municipali devono adeguarsi entro sei mesi. Per tutelare il lavoro che si sta facendo in molte Consulte e per evitare che chi è stato eletto da poco debba già decadere e se riconfermato sia già al suo secondo mandato, sarebbe opportuno rivedere questo principio. Si auspica piuttosto il mantenimento degli organi fino alla naturale scadenza malgrado il nuovo Regolamento, anche perché gli organi ci sono, non sono illegittimi visto che sono stati attivati ai sensi dei regolamenti vigenti e quindi è più opportuno partire tutti con le stesse modalità. Nel comma 10 dell'allegato a - linee guida, si legge che non possono essere immediatamente rieleggibili coloro che in prima applicazione del Regolamento abbiano in precedenza ricoperto analogo incarico per due o più mandati, o comunque per un totale di almeno sei anni, anche non consecutivi mentre invece vista "esperienza maturata e visto il nuovo impegno e le nuove disposizioni sarebbe opportuno rivalutare questa disposizione".

L'articolo 2 comma 5 dispone che la Consulta Cittadina, tra le sue funzioni, ha anche quella di sviluppare rapporti di dialogo costante e collaborazione con le Consulte Municipali, ma non è chiaro in che modo, e lascia supporre che siano modalità informali mentre sarebbe da chiarire questo aspetto.

L'articolo 11 è quello verso il quale si possono esprimere le maggiori perplessità. Si tratta dell'istituzione del Coordinamento dei Presidenti delle Consulte Municipali. A convocarlo è il Presidente della Consulta Cittadina e questo lascia intendere un rapporto di subalternità che non c'è invece. Sarebbe più opportuno anche per eliminare organi di rappresentanza che appesantiscono il lavoro e per attribuire ruolo e valore delle Consulte Municipali e dei propri Presidenti, riconoscere ai Presidenti delle Consulte Municipali di entrare di diritto a far parte della Consulta Cittadina.

Rispetto alla composizione dell'Assemblea il testo prevede la presenza di singoli cittadini con disabilità o loro familiari ma senza un limite ed un chiarimento sul loro ruolo i singoli rischiano di creare confusione e piuttosto vanno previsti solo nelle Municipali e non nella Consulta Cittadina, ed in ogni caso andrebbe stabilita una percentuale di rappresentatività per le votazioni.

Anche rispetto ai documenti richiesti per le associazioni ne sono previsti troppi. Ad esempio richiedere il numero di iscritti al momento della presentazione della domanda

può avere una sua funzionalità se ci fosse un minimo ostativo per ciascuna associazione, ma in mancanza di una determinatezza rischia di appesantire la procedura.

Le Consulte ribadiscono la limitazione dei poteri che questo Regolamento produce. Il loro ruolo continua ad essere limitato. Le Consulte sono organi consultivi ma anche propositivi. La richiesta di essere consultate per gli atti inerenti il loro ambito continua ad essere sollecitata e deve trovare uno spazio ed un riconoscimento anche in termini di condivisione e discussione tra gli organi politici. Le attività previste per i membri delle Consulte e per chi ricopre incarichi sono molto complesse (relazione annuale, documento di programmazione annuale, resoconti riunioni, obbligo di presenze e decadenze, incompatibilità, ecc.) e mal si addicono a chi svolge funzioni volontarie.

Municipio VII:

- Nel deliberato
al punto 3:

È necessario prevedere il caso di Municipi in regime di Commissariamento per Giunta decaduta. In assenza di Giunta sarà impossibile che il Consiglio Municipale provveda a quanto previsto. Né questa funzione può essere demandata al Consiglio Capitolino. Anche una volta eletto, poi, il nuovo Consiglio Municipale, espletate le pratiche di insediamento, avrà numerose urgenze da affrontare. E tutto questo richiederà un considerevole lasso temporale, assolutamente non in linea con quanto qui previsto.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

Al punto 4:

Riteniamo l'istituzione di questo tavolo importantissima perché garantisce la possibilità di esprimere la pluralità delle situazioni e delle istanze specifiche. Vorremmo maggior chiarezza sugli attori del tavolo, in particolar modo sugli attori associativi. Prevedendo la possibilità per ogni associazione, da sempre, di entrare nelle diverse Assemblee delle Consulte, non comprendiamo la necessità di lasciare poi loro la possibilità di intervenire a questo tavolo a titolo proprio. Le grandi associazioni sono più volte rappresentate.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

- Allegato A

Art. 1 Consulta Cittadina DI

Unico comma:

Vorremmo meglio comprendere cosa si intende per soggetti pubblici e privati e se si prevede contribuiscano interagendo autonomamente con l'amministrazione sugli stessi temi o interagendo attraverso la Consulta. Siamo contrari alla riapertura degli sportelli nei municipi. È necessario chiarire modalità d'interazione tra soggetti pubblici e privati e tra questi e l'Amministrazione.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

Art. 2 Finalità e funzioni della Consulta

comma 4:

A livello Comunale le Consulte della Disabilità e della Salute Mentale sono separate e distinte, mentre a livello municipale, nella proposta non è prevista la Consulta della Salute Mentale, per cui si pone la problematica della tutela delle persone che presentano una doppia diagnosi sanitaria. Si suggerisce di individuare

per la Consulta un termine inclusivo affinché nei casi di doppia diagnosi, possano essere rappresentate le funzioni della Consulta mancante.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza. Si propone di non precludere l'accesso in sede capitolina alle Consulte Municipali che abbiano al loro interno la Salute mentale.

comma 5:

L'Assemblea della Consulta e il coordinamento dei presidenti, di cui all'art. 11 debbono intendersi al pari. Si propone la seguente riscrittura del comma:

“La Consulta sviluppa rapporti di dialogo costante e collaborazione continua con tutte le Consulte municipali costituite sulla stessa materia al fine di raccogliere e analizzare le istanze territoriali e, sulla base di queste, rendere più incisiva la propria attività nell'esame, assunzione e comprensione delle tematiche comuni e delle azioni concrete messe in essere. A tal fine tenuta a diffondere a tutte le Consulte municipali, attraverso il coordinamento di cui all'art.11, ogni informazione e/o documento diffuso alla propria Assemblea.”

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

comma 8:

Si propone di sostituire integralmente con le seguenti parole:

"La Consulta può proporre agli organi di Roma Capitale l'organizzazione di convegni e seminari di studio al fine di promuovere dibattiti sulla condizione e sulla qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie."

Valutazione Commissione: osservazione respinta.

- Art. 3 Rapporti dell'Amministrazione con la Consulta DI
comma 1:

Si propone di sostituire integralmente con le parole:

"Roma Capitale valorizza il ruolo consultivo e propositivo della Consulta mediante il suo coinvolgimento ai fini dell'adozione degli atti riguardanti la vita dei cittadini con particolare riguardo agli atti afferenti alla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie. A tale scopo l'Assemblea Capitolina e la Giunta inviano alla Consulta gli atti prima della loro adozione al fine di acquisire eventuali osservazioni e contributi di natura non vincolante."

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

comma 5:

Si propone di sostituire "(omissis) i dirigenti degli Uffici capitolini interessati assicurano, (omissis)" con "(omissis) i dirigenti degli Uffici capitolini interessati. garantiscono, (omissis)".

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

- Art. 5 Organi della Consulta
aggiunta comma 2:

Si propone di aggiungere un nuovo comma con il seguente testo:

“In considerazione dell'elevato numero di residenti e della complessità del territorio di Roma Capitale, il coordinamento di cui all'art. 11 è da considerarsi organo integrante ed autonomo della consulta cittadina DI.”

Nella proposta di Regolamento attuale come nell'articolo 19 bis del precedente, le municipali hanno coordinamento a latere della consulta gestito dal presidente della cittadina il quale, se dovesse decidere di non convocare per un lungo periodo il

coordinamento, non sarebbe possibile un'autoconvocazione. Chiediamo che questo coordinamento sia di diritto tra gli organi della consulta cittadina: le Consulte municipali possono riunirsi a parte successivamente portare la loro voce nella cittadina.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

- Art. 6 Assemblea

comma 2:

Si propone di sostituire integralmente la lettera b) con il seguente testo:

“b) Esamina i temi e delibera sugli argomenti iscritti. all'ordine del giorno, e/o su quelli presentati in urgenza.”

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

comma 6:

Andrebbe garantita la piena e libera partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei propri membri, senza necessità di dichiarazione e preavviso.

Valutazione Commissione: osservazione non accolta. Non si intende limitare la partecipazione alle assemblee ma il preavviso si rende necessario per organizzare al meglio le riunioni in termini di disponibilità degli spazi e nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza nel caso di necessità di evacuazione dei locali per situazioni di emergenza.

comma 8:

Eliminare l'intero comma per non limitare l'accesso alle assemblee.

Valutazione Commissione: osservazione non accolta. Non si intende limitare la partecipazione alle assemblee ma il preavviso si rende necessario per organizzare al meglio le riunioni in termini di disponibilità degli spazi e nel rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza nel caso di necessità di evacuazione dei locali per situazioni di emergenza.

comma 9:

Si propone di eliminare integralmente in quanto non è in alcun modo possibile prevedere che la convocazione dell'assemblea della consulta possa essere richiesta dall'Assemblea o dalla Giunta Capitolina. Questo lede il carattere autonomo, volontario e libero dell'istituto della Consulta stessa.

Valutazione Commissione: accolta parzialmente in quanto la Consulta è uno strumento del quale ci si avvale per esigenze dell'Amministrazione ma piuttosto che convocare direttamente l'Assemblea lo si potrebbe fare per tramite del Presidente della Consulta.

comma 10:

Si propone che le riunioni siano sempre valide ai fini deliberativi, a prescindere dal numero dei presenti, poiché le decisioni emesse sono a carattere preminentemente consultivo. Pertanto si propone di sostituire "Le riunioni dell'Assemblea sono valide ai fini deliberativi se sono presenti almeno un terzo dei componenti e le deliberazioni sono di norma adottate (omissis)" con "Le riunioni dell'Assemblea sono sempre valide ai fini deliberativi e le deliberazioni sono di norma adottate (omissis)". È necessario specificare i termini per la validità della seduta.

Valutazione Commissione: non accolta in questi termini. Si richiede all'Assemblea Capitolina di valutare un'alternativa (es. delega di un altro iscritto con titolo a partecipare).

comma 14

lettera c):

Si propone l'aggiunta del punto:

6) "Rappresentanti di tutte le Consulte Municipali di Roma attraverso il Coordinamento di cui all'art. 11."

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

- Art. 7 Composizione dell'Assemblea

comma 1:

Si propone di lasciare libera l'iscrizione all'Assemblea eliminando il termine utile di 40 giorni, considerato la finalità inclusiva della Consulta. Pertanto, si propone di sostituire integralmente il comma 1 con il seguente testo:

"In sede di prima applicazione del presente Regolamento nonché entro il mese successivo ad ogni elezione della commissione esecutiva - e comunque non prima di quindici giorni dall'avvenuta elezione -, sono aperte le iscrizioni all'assemblea che si chiudono 30 giorni prima dell'elezione e del rinnovo dei nuovi organi esecutivi della stessa."

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

comma 2:

Si propone di sostituire integralmente il comma 2 con il seguente testo:

"La modalità di iscrizione alla Consulta è resa nota dal Direttore dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina mediante apposito avviso pubblico. L'avviso deve indicare le modalità di iscrizione e la relativa modulistica elaborata dall'ufficio di cui all'art. 12, resa disponibile sul portale istituzionale di Roma Capitale nell'apposita pagina dedicata alla Consulta."

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

comma 3

lettera a):

Per l'iscrizione delle associazioni legalmente costituite all'Assemblea si propone di eliminare il vincolo di almeno due anni di attività esercitata nel territorio di Roma Capitale. Si propone pertanto di sostituire il testo "(omissis) che operino sul territorio di Roma Capitale da almeno due anni precedenti alla domanda di iscrizione (omissis)" con il seguente: "(omissis) che operino sul territorio di Roma Capitale (omissis)";

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

lettera b):

Per equiparare le diverse rappresentanze fra singoli e associazioni, si propone la costituzione di un sistema di rappresentanza dei singoli in assemblea generale con un rapporto di 1 a 7. Tale è il numero minimo di persone previsto dalla legge del terzo settore per la costituzione di una associazione. L'inserimento di un rapporto di rappresentanza 1 a 7 implica la costituzione di un'assemblea dei singoli, autonoma e autogestita, che invii all'assemblea generale della Consulta i propri delegati. I familiari ammessi non debbono essere necessariamente tutori legali o amministratori di sostegno, debbono essere coloro che si occupano prioritariamente di un congiunto disabile. Si ricorda al riguardo che la nomina dell'A.d.S. non è legalmente obbligatoria.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

comma 4

lettera g):

Si propone di specificare meglio fornendo un modello da compilare per la dichiarazione.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

comma 5

lettera b):

Si propone di specificare meglio che in caso di familiare o rappresentante legale sia necessario inserire la richiesta del nominativo della persona con disabilità di riferimento, così come è opportuno inserire le seguenti specifiche: per gli amministratori di sostegno, qualora non anche congiunti della persona disabile, si valuterà l'ingresso sulla base del decreto del giudice tutelare, così come per ogni altra fattispecie qui non prevista; non si ammette la partecipazione ai lavori di più persone dello stesso nucleo familiare se legate alla stessa persona disabile.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

lettera c):

Si propone di specificare meglio fornendo un modello da compilare per la dichiarazione.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

- Art. 8 Presidente

comma 1

lettera b):

Si propone di aggiungere tra i destinatari anche i Presidenti delle Consulte Municipali. Quindi sostituire le parole "(omissis) nonché ai Presidenti e agli Assessori dei Municipi interessati;" con "(omissis) nonché ai Presidenti e agli Assessori dei Municipi interessati e ai Presidenti delle Consulte Municipali;"

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

lettera c):

Si propone di inserire l'obbligo di invitare alle sedute delle Commissioni dell'Assemblea Capitolina e della Giunta che trattino argomenti inerenti le disabilità, il Presidente della Consulta o un suo delegato. Si chiede quindi di sostituire il testo: "può chiedere di intervenire e, laddove invitato, partecipa alle sedute delle Commissioni dell'Assemblea Capitolina e della Giunta (omissis)" con il seguente: "può chiedere di intervenire e deve sempre essere invitato a partecipare direttamente o tramite suo delegato alle sedute delle Commissioni dell'Assemblea Capitolina e della Giunta (omissis)".

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

lettera d):

A seguito di discussione dell'Assemblea della Consulta, si propone di trasmettere per conoscenza la relazione sulle attività svolte dalla Consulta nell'anno precedente, corredata dalla relazione annuali delle Consulte Municipali DI, alla Commissione Consiliare Capitolina competente e di rendere obbligatoria l'illustrazione della medesima in una apposita seduta consiliare.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

lettera e):

La Commissione propone di sostituire la frase "una volta all'anno" con "all'occorrenza".

comma 2:

È necessario prevedere l'eventuale Regolamento a cui attenersi nel verificarsi del caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente.

nuovo comma 3:

Si propone di aggiungere il seguente nuovo comma:

"Allo scopo di favorire la trasparenza ed una efficace collaborazione, è tenuto a comunicare ogni azione rivolta alla propria Assemblea anche al coordinamento dei presidenti delle Consulte municipali di cui all'art.11 del presente Regolamento.

Sia su proposizione dell'Assemblea che del coordinamento può:

- a) chiedere ai soggetti di cui alla lettera precedente, o ai loro delegati, di partecipare a tavoli tecnici, Gruppi di studio e osservatori allo scopo di riferire in merito alle problematiche sulla disabilità e alle possibili iniziative da porre in essere al fine del loro superamento;
- b) esamina le proposte e i temi sottoposti dal coordinamento dei presidenti delle Consulte municipali di cui all'art. 11, ne cura l'analisi e i successivi sviluppi, sottoponendo tali questioni, ai competenti Membri della Giunta e dell'Assemblea Capitolina.

Per le funzioni sopra esplicitate, sentito il parere del coordinamento e della Commissione Esecutiva, può proporre sedute comuni.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

- Art. 9 Commissione Esecutiva

comma 3

lettere f) e g):

Si propone di eliminare integralmente le lettere f) e g) in quanto queste funzioni sono già espletate dal Presidente della Consulta Cittadina.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

lettera h):

Si ritiene che questa lettera presupponga una subordinazione delle Consulte Municipali all'Assemblea Capitolina, se ne propone pertanto la modifica secondo le seguenti indicazioni:

dopo le parole "art.11" eliminare da "Ne cura" in poi ed aggiungere le parole "esprime suo parere non vincolante".

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

Osservazione aggiuntiva:

Si propone di prevedere la possibilità di riunioni su piattaforma web o simili (ad es. gruppo messaggistica, forum, videoconferenza, etc...).

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

- Art. 10 Elezione della Commissione Esecutiva

comma 6

lettere b) e c):

- 1) Si propone di sostituire la lettera b con le seguenti parole:
"2 membri effettivi più 2 supplenti in rappresentanza delle Associazioni;"
- 2) Si propone di eliminare la lettera c).

3) Considerato che la votazione del presidente implica che già un membro di una delle tre componenti sia entrato in Commissione Esecutiva, per non squilibrare le forze sarebbe opportuno che la componente da cui si elegge il Presidente preveda l'elezione dei membri, in Commissione Esecutiva, fino al proprio numero complessivo spettante. Si è di fronte a 2 esponenti per i singoli e 4 per le associazioni. Mantenendo la volontà del numero dispari in commissione esecutiva si propone 3 esponenti per i singoli e 4 per le associazioni nella suddivisione già prevista.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

comma 8:

Si propone di sostituire la frase "entro i seguenti 7 giorni" con la frase "entro i successivi 7 giorni".

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

comma 11

lettera e):

Si propone di sostituire integralmente con le parole "Presidenti e vicepresidenti nonché appartenenti agli organi esecutivi (consigli, comitati esecutivi, etc.) di altre Consulte che operano a favore delle persone con disabilità nel territorio regionale."

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

- Art. 11 Coordinamento dei Presidenti delle Consulte DI

Osservazione generale:

Si ribadisce la necessità di rafforzare l'importanza del Coordinamento dei Presidenti delle Consulte, previsto all'art.11. È quindi necessario rimarcare che ogni Assemblea è sovrana ed il suo Presidente è espressione della sintesi delle istanze e della discussione che emerge dalla propria Assemblea di riferimento. L'incontro fra Presidenti deve essere alla pari. Il Coordinamento è organo della Consulta Cittadina ma autonomo ed indipendente, slegato dalla Commissione Esecutiva e dal Suo Presidente, che vi partecipa in quanto tale ed espressione della sintesi della propria Assemblea. Si ritiene opportuno inoltre tutelare l'espressa volontà di garantire rapporti di dialogo costante e collaborazione continua con le Consulte Municipali.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

comma 2:

Sostituire la parola "bimestrale" con la parola "mensile", poiché il Coordinamento dei Presidenti si riunisce secondo calendario annuale.

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

comma 3:

Si propone di sostituire integralmente il comma con le parole:

"Il coordinamento si riunisce secondo il calendario annuale comunicato a inizio anno dal Presidente della Consulta Cittadina DI."

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

comma 4:

Si propone di aggiungere alla fine del comma le parole:

"Qualsiasi documento verrà redatto su specifica carta intestata del coordinamento e, seppur di sintesi, quando non riporti la totalità dei consensi deve riportare le argomentazioni di tutte le parti."

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

Nuovo comma 6:

Si propone di aggiungere il seguente nuovo comma:

"Il coordinamento può richiedere quanto previsto all'art. 8 comma 3 lettere a), b) e c)".

Valutazione Commissione: favorevole a maggioranza.

- Art. 12 Ufficio per i rapporti con la Consulta DI

Osservazione generale:

Si ritiene opportuno precisare che l'autonomia della Consulta dovrebbe prevedere un rapporto di scambio con l'Amministrazione, ma non così vincolante nella delega di funzioni di verifica dei partecipanti all'Assemblea. Tuttavia, conoscendo la mole di lavoro che la presidenza di una Consulta comporta, gradiamo la volontà di mettere a disposizione della Consulta risorse dell'Amministrazione. La Consulta è preoccupata dall'eventualità in cui, nel tempo, l'Amministrazione non ottemperi ai dettami qui previsti. Ritenendo che sia assai grave che questo comporti il fermo dei lavori della Consulta stessa. È necessario prevedere tale eventualità e inserire una risposta conseguente che non vada a scapito dei lavori della Consulta.

Valutazione Commissione: osservazione non accolta. Lo stesso articolo prevede appunto l'istituzione di un ufficio per i rapporti con la Consulta DI che mette a disposizione almeno tre dipendenti capitolini appartenenti alla categoria C e un dipendente appartenente alla categoria D, collocato presso la sede di riunione dell'Assemblea della Consulta. L'Ufficio ha in carico tutti gli adempimenti elencati nell'articolo citato.

- Allegato B

comma 3

punto 2:

Si propone di rivedere questo punto valutandone l'eliminazione, per semplificare le attività delle Consulte Municipali.

punto 3:

A livello Municipale, considerato il sottodimensionamento del personale amministrativo, sembra improbabile l'individuazione di due risorse, si propone pertanto di ridurre ad almeno un dipendente con sostituto.

punti 7, 8 e 9:

La Commissione propone di rivedere i succitati punti ed eventualmente di eliminarli valutandoli di difficile attuazione considerato l'esiguo numero di adesioni a livello Municipale.

Municipio VIII:

- Art. 11 - Coordinamento delle Consulte Municipali DI - Il lavoro del coordinamento deve riportare tutte le opinioni e/o proposte, anche laddove queste ultime non siano univoche ed essere vincolante per gli atti o note dell'Assemblea della Consulta Cittadina DI e del suo Comitato Esecutivo.
- Art. 9 co. 3 - La Commissione Esecutiva tra le attività DEVE: informare tutte le Consulte Municipali sulla stessa materia e trasmettere i documenti e gli atti degli organi di Roma Capitale che abbiano attinenza con le condizioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie e, in ordine a essi, predispone - previo parere

vincolante del Coordinamento di cui all'art. 11 - osservazioni e contributi da trasmettere a tali organi. Si rileva inoltre:

1. Roma Capitale è composta da 15 municipi autonomi, espressione dei 15 territori che la compongono. Le Consulte Municipali, espressione del territorio sono rappresentative delle istanze dell'utenza disabile territoriale e con il nuovo Regolamento sarebbero 15 e permanenti. È fondamentale che la stessa autonomia espressa dai municipi sia riservata, imprescindibilmente, anche alle Consulte Municipali. Di contro è logico e doveroso trasporre il medesimo assetto politico-amministrativo, previsto dall'ordinamento di Roma Capitale, nella definizione dei rapporti di interscambio tra le Consulte municipali e la politica centrale che oltre a quella territoriale è l'unica istituzione atta ad accogliere e raccogliere le istanze di ogni territorio, unico nella sua specificità. Ciò premesso appare evidente che già le Consulte municipali siano la mediazione piena tra le istanze dell'utenza, nel caso specifico delle persone disabili, tra tutti i territori e l'Amministrazione centrale. Sostanzialmente chiediamo che sia l'Amministrazione centrale a fare sintesi nell'accogliere le voci territoriali.
2. A seguito di quanto affermato sopra, non possiamo appoggiare l'ipotesi di vedere i Presidenti delle Consulte Municipali in Consulta Cittadina, come prospettato nella nota della Consulta Cittadina ed alcune Consulte Municipali, in primo luogo perché, come detto, si auspicherebbe un rapporto diretto con l'Amministrazione Centrale, in secondo luogo perché ciò vedrebbe le Consulte municipali in netta minoranza rispetto alle associazioni, che peraltro prevarrebbero numericamente sulle Consulte Municipali. Si tenga inoltre in conto che le associazioni sarebbero rappresentate sia nei territori che in cittadina a diverso titolo, secondo quanto esposto nella nota suddetta.
3. Laddove si decidesse di modificare completamente l'impianto del documento protocollato per perseguire l'intento proposto nella nota di cui sopra (chiaramente è una scelta politica che non condividiamo), è fondamentale che:
 - i singoli cittadini siano parte integrante del processo partecipativo e democratico, e che questi possano iscriversi alla Consulta Cittadina DI;
 - e che ai Presidenti delle Consulte Municipali sia riconosciuto il solo voto attivo.

Municipio IX:

- I cittadini singoli non associati o loro rappresentanti possono iscriversi solamente nelle Consulte Municipali;
- I Presidenti delle Consulte Municipali o loro delegati entrano di diritto nell'Assemblea della Consulta Cittadina al fine di assicurare un confronto continuo tra Associazioni e Consulte;
- Due rappresentanti più due supplenti delle Consulte Municipali entrano di diritto nella Commissione Esecutiva della Consulta Cittadina;
- Il concetto di familiare presente nel Regolamento in relazione alla iscrizione e rappresentatività dei singoli viene ricondotto a quanto indicato nell'art. 433 del C.C.;
- Per tutte le Assemblee della Consulta Cittadina è necessaria la presenza del 50% degli iscritti per la validità dell'assemblea e il 50% +1 dei presenti all'assemblea per la assunzione di decisioni e/o votazioni;

- Per i Vice Presidenti ed eventuali componenti dei direttivi/uffici di presidenza, non sussiste incompatibilità secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 dell'allegato A alla Deliberazione e dal decimo punto dell'elenco puntato del terzo capoverso dell'allegato B alla presente deliberazione;
- Nell'allegato B della proposta di deliberazione modificare il terzo punto dell'elenco puntato del terzo capoverso come segue: per ciascun Municipio il Direttore della Direzione Socio Educativa deve indicare un referente tra il personale del municipio afferente alla direzione socio educativa, per i rapporti e gli aspetti amministrativi e regolamentari con la consulta municipale.

Municipio XII:

- I Presidenti delle Consulte Municipali o loro delegati devono entrare di diritto nell'Assemblea Consulta Cittadina al fine di assicurare un confronto continuo tra Associazioni e Consulte (art. 7);
- N. 2 Rappresentanti più n. 2 supplenti delle Consulte Municipali devono far parte della Commissione Esecutiva della Consulta Cittadina (art. 10);
- Si chiede l'abolizione del Coordinamento dei Presidenti delle Consulte DI, organismo reso obsoleto dall'osservazione n. 1 (art. 11);
- La partecipazione dei singoli deve essere assicurata unicamente nelle Consulte Municipali (art. 7);
- Deve venir consentita l'iscrizione in Consulta Municipale a tutti i cittadini o loro rappresentanti indipendentemente dalla loro iscrizione ad una associazione (allegato B);
- Riguardo il concetto di "familiare", questo deve essere ricondotto a quanto indicato nell'art. 433 del CC (allegato B);
- È necessario che i tempi della riorganizzazione siano allineati tra Consulta Cittadina e Consulta Municipale, facendo in modo che le votazioni della nuova Consulta Cittadina si tengano quando l'assetto delle Consulte Municipali sia stato definito e siano scaduti i tempi per il loro adeguamento (art. 7 c. 8);
- In prima attuazione, in caso di rielezione degli attuali Presidenti in carica, gli stessi vengano considerati al secondo mandato (art. 16);
- Per i Vice-Presidenti ed eventuali componenti dei direttivi/uffici di Presidenza, non deve sussistere incompatibilità in prima attuazione (art. 16).

Municipio XIII:

- In tutto l'articolato si delineano numerosi obblighi dei volontari iscritti alle Consulte (relazione annuale, documento di programmazione annuale, resoconti riunioni. obbligo di presenze e decadenze, incompatibilità, ecc.) mentre per quanto riguarda l'Amministrazione non vi sono obblighi ma solo tanti "possono" ad esempio, si dice che la Consulta Cittadina può chiedere di intervenire alle sedute delle Commissioni dell'Assemblea Capitolina e di quelle Consiliari quando sarebbe più adeguato sottoporre preventivamente gli atti alla Consulta;
- Si ritiene che proprio in fase di prima applicazione il bagaglio di esperienze maturate dagli attuali presidenti/vice presidenti di Consulta andrebbe preservato per costruire un utile e positivo passaggio di consegne.

Che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere contrario con le seguenti osservazioni:

- L'articolato fa emergere un impianto pieno di appesantimenti burocratici, senza che ciò porti nel contempo ad un rafforzamento della rappresentatività ed operatività delle Consulte. Per la Consulta Cittadina, così come per le Municipali, è prevista l'iscrizione dei singoli cittadini. Come da indicazione della stragrande maggioranza delle Consulte la presenza del singolo deve essere limitata alle sole Municipali e deve anche essere previsto un criterio di rappresentatività. Certamente il rappresentante di una Associazione con centinaia di iscritti non può avere lo stesso peso di un singolo, che in teoria potrebbe anche rappresentare solo sé stesso. Nonostante la maggioranza delle Consulte si sia espressa in modo contrario, sono stati introdotti tre livelli di interlocuzione con Roma Capitale: a) Consulta Cittadina (Associazioni piccole, grandi, e singoli); b) Coordinamento delle Municipali (Presidente Cittadina, Comitato Esecutivo e 15 Municipali); c) "Tavolo di Confronto" (Consulta Cittadina, 15 Municipali e Attori istituzionali e Associativi). In tutto l'articolato si delineano numerosi obblighi dei "volontari" iscritti alle Consulte (relazione annuale, documento di programmazione annuale, resoconti, riunioni, obbligo di presenze e decadenze, incompatibilità ecc.), mentre per quanto riguarda l'Amministrazione non vi sono obblighi ma solo tanti "possono". Ad esempio, si dice che la Consulta Cittadina "può chiedere di intervenire alle sedute delle Commissioni dell'Assemblea Capitolina e di quelle Consiliari", quando sarebbe più adeguato sottoporre preventivamente gli atti alla Consulta, ai sensi, tra l'altro, dell'art. 4 c. 3 della Convenzione ONU. Si richiede di modificare in tal senso;
- L'articolato prevede che è incompatibile con l'incarico di Membro della Commissione Esecutiva l'essere Membro di Commissione Esecutiva di Consulte Municipali. Su tale aspetto a meno che le Consulte Municipali non entrino nell'Assemblea della Consulta Cittadina, deve essere previsto che chi fa parte di una Commissione Esecutiva o ricopra un incarico in una Municipale non possa far parte a nessun titolo della Consulta Cittadina (Incandidabilità). Questo a tutela del lavoro da svolgere nelle Consulte sul territorio. Per le norme di prima attuazione è stabilito che non possono essere immediatamente rieleggibili coloro che in prima applicazione del Regolamento abbiano in precedenza ricoperto analogo incarico per due o più mandati, o comunque per un totale di almeno sei anni, anche non consecutivi. A parte un dubbio di legittimità su una norma retroattiva, si ritiene che proprio in fase di prima applicazione il bagaglio di esperienze maturate dagli attuali presidenti/vicepresidenti di Consulta andrebbe preservato per costruire un utile e positivo passaggio di consegne. In aggiunta, vista la difformità tra i vari regolamenti delle Consulte, il concetto di mandato non potrebbe essere applicato in quanto non uniforme. Infine, il richiamo a pregressi incarichi in "Consulte Cittadine" per la Cittadina oppure "Consulte Municipali" per le Municipali, anziché un generico riferimento a "Consulte dell'intero territorio cittadino" sembra favorire uno scambio di incarichi. Per quanto attiene infine la "non consecutività" non può essere limitata al periodo transitorio.

Che la Commissione Capitolina Permanente V, in merito alle osservazioni dei Municipi, ha rappresentato quanto segue:

“le osservazioni non vengono accolte in sede di esame, riservandosi, tuttavia, di tradurre in appositi emendamenti d’aula, anche da parte di singoli Consiglieri, gli utili spunti che i Municipi hanno fornito.”

che la Commissione Capitolina Permanente V, nella seduta del 12 novembre 2019, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atteso che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., come da nota in atti;

visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, Angelo Gherardi, e quello di regolarità contabile del Dirigente di Ragioneria Generale, Serenella Bilotta, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.), in ordine agli emendamenti approvati.

Visti:

il TUEL (approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);

lo Statuto del Consiglio Comunale;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo;

il Regolamento del Consiglio Comunale;

il Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

Per quanto sopra espresso,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per il funzionamento della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle persone con Disabilità ("Consulta Cittadina DI"), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché le Linee Guida per la predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone con Disabilità, ("Consulte Municipali DI") allegate al Regolamento medesimo;
2. di stabilire che i Consigli dei Municipi di Roma Capitale, entro 3 mesi dall'approvazione della presente deliberazione, provvedano all'adozione - o all'adeguamento nel caso in cui sia stato già adottato - di un Regolamento per il funzionamento delle Consulte Municipali che operano sul territorio a favore delle persone con disabilità, denominate Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone con Disabilità, ("Consulte Municipali DI"), in conformità a quanto previsto nelle Linee Guida di cui al punto 1. Entro lo stesso termine sono altresì costituiti gli Organi delle Consulte Municipali DI;
3. di dare mandato all'Assessore alle Politiche Sociali di Roma Capitale di istituire e coordinare - di concerto con altri soggetti responsabili, all'interno dell'Amministrazione capitolina, in tema di tutela dei diritti delle persone con disabilità - un tavolo di confronto e interazione sull'Accessibilità Universale tra Roma Capitale, la Consulta Cittadina DI, le Consulte Municipali DI ed altri attori istituzionali e/o associativi, allo scopo di potenziare e valorizzare le politiche riguardanti le persone con disabilità e le loro famiglie;

4. di dare mandato al Direttore dell'Assemblea Capitolina di adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare la costituzione, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, degli Organi della "Consulta Cittadina DI";
5. di abrogare ogni altra precedente norma, segnatamente quelle di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 714/1981, il cui contenuto sia incompatibile o in contrasto con le norme del Regolamento di cui al punto 1.

ROMA



**REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA CITTADINA PERMANENTE
PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ (CONSULTA CITTADINA DI)**

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 76 dell'11 giugno 2020

INDICE

Art. 1	Consulta Cittadina DI	pag.	1
Art. 2	Finalità e funzioni della Consulta DI	“	1
Art. 3	Rapporti dell’Amministrazione con la Consulta DI	“	2
Art. 4	Protezione Dati Personali	“	2
Art. 5	Organi della Consulta DI	“	3
Art. 6	Assemblea	“	3
Art. 7	Composizione dell’Assemblea	“	5
Art. 8	Presidente	“	7
Art. 9	Commissione Esecutiva	“	8
Art. 10	Elezione della Commissione Esecutiva	“	9
Art. 11	Registro dei Singoli Cittadini	“	11
Art. 12	Ufficio per i rapporti con la Consulta DI	“	13
Art. 13	Autorganizzazione	“	14
Art. 14	Risoluzione controversie	“	14
Art. 15	Norme transitorie e finali	“	15
Art. 16	Norme di prima attuazione	“	15

ALLEGATO

Linee Guida per la predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone con Disabilità (Consulte Municipali DI)	“	16
---	---	----

Articolo 1 Consulta Cittadina DI

1. Roma Capitale riconosce la Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle persone con Disabilità, denominata Consulta Cittadina DI, di seguito brevemente “Consulta”, quale Organismo consultivo e propositivo, attraverso cui le istituzioni valorizzano e promuovono la partecipazione diretta e attiva dei cittadini, delle loro rappresentanze e dei soggetti pubblici e privati interessati a contribuire, mediante la loro competenza ed esperienza, allo sviluppo e al miglioramento della qualità delle politiche istituzionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Articolo 2 Finalità e funzioni della Consulta DI

1. La Consulta ha lo scopo primario di proporre e stimolare la realizzazione di tutte le iniziative volte alla rimozione degli ostacoli d’ordine materiale e culturale che impediscano o limitino l’inclusione delle persone con disabilità in tutti i settori della vita della comunità locale, mediante un dialogo continuo e propositivo con l’Amministrazione Capitolina e con le altre Istituzioni ed Enti presenti sul territorio della città di Roma.
2. La Consulta è un luogo di confronto, valutazione ed impulso sui programmi, le misure e gli interventi utili a dare risposta ai bisogni dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie al fine di migliorare la loro qualità di vita.
3. In particolare è facoltà della Consulta, con le modalità e le azioni previste dal presente Regolamento, formulare osservazioni, studi, raccomandazioni, proposte e progetti non vincolanti su temi, azioni, servizi e atti di competenza di Roma Capitale rivolti ai cittadini con disabilità o che abbiano riflessi sulla loro vita e quella delle loro famiglie.
4. L’attività della Consulta si rivolge a tutte le disabilità presenti sul territorio cittadino – ad eccezione di quelle esclusivamente connesse alla salute mentale di pertinenza della Consulta Cittadina Permanente per la Salute Mentale – assicurando ascolto e coinvolgimento dei cittadini e delle loro rappresentanze mediante opportune forme di consultazione e reciproca collaborazione.
5. La Consulta sviluppa rapporti di dialogo costante e collaborazione continua con le Consulte Municipali costituite sulla stessa materia al fine di raccogliere e analizzare le istanze territoriali e, sulla base di queste, per rendere più incisiva la propria attività nell’esame, assunzione e comprensione delle tematiche comuni e delle azioni concrete messe in essere.
6. La Consulta Cittadina, con la collaborazione delle Consulte Municipali, promuove indagini conoscitive, ricerche e rilevazioni sulle condizioni e sui problemi che ostacolano la piena integrazione sociale dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie al fine di migliorare la qualità dei servizi e degli interventi nell’ambito della disabilità.
7. Per il perseguimento delle finalità della Consulta, i suoi Organi si riuniscono periodicamente nelle forme e con le modalità di seguito stabilite.

8. La Consulta può proporre agli Organi di Roma Capitale, senza oneri per l'Amministrazione, l'organizzazione di convegni e seminari di studio al fine di promuovere dibattiti sulla condizione e sulla qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
9. La partecipazione alle attività e alle iniziative della Consulta, nonché ai lavori dei suoi Organi è a titolo gratuito, senza alcun fine di lucro, su base volontaria ed esclusivamente per fini solidaristici e non dà luogo ad alcun rimborso di spese in qualunque forma sostenute.

Articolo 3

Rapporti dell'Amministrazione con la Consulta DI

1. Roma Capitale valorizza il ruolo consultivo e propositivo della Consulta mediante il suo coinvolgimento ai fini dell'adozione degli atti afferenti alla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie. A tale scopo l'Assemblea Capitolina e la Giunta inviano alla Consulta tali atti prima della loro adozione al fine di acquisire eventuali osservazioni e contributi di natura non vincolante.
2. Al fine di promuovere la partecipazione alle iniziative della Consulta, Roma Capitale agevola la divulgazione delle sue attività mediante il proprio portale internet.
3. Roma Capitale rende disponibili locali per l'esercizio delle funzioni della Consulta, idonei e compatibili con le esigenze delle persone con disabilità, garantendo altresì mezzi e strumenti adeguati allo svolgimento delle sue attività, ivi comprese attrezzature informatiche, l'accesso ad internet, un indirizzo di posta elettronica dedicato e l'utilizzo del logo di Roma Capitale esclusivamente per le finalità istituzionali della Consulta.
4. Alla Consulta sono assicurati da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione capitolina, senza pregiudizio delle ordinarie attività di istituto, i supporti documentali ed informativi necessari alla sua attività.
5. Al fine di fornire elementi utili ed informazioni sugli argomenti oggetto di esame, alle riunioni degli Organi collegiali della Consulta possono essere invitati gli Assessori e i Presidenti delle Commissioni Capitoline. Qualora richiesto dai predetti Organi della Consulta, i dirigenti degli uffici capitolini interessati assicurano, anche mediante delegati, il loro intervento.
6. Il Presidente della Consulta deve essere invitato ad intervenire dai Presidenti delle Commissioni Capitoline in ogni occasione in cui sia previsto l'esame di questioni attinenti alla disabilità.

Articolo 4

Protezione Dati Personali

1. L'attività della Consulta si conforma alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione

dei Dati) e alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy e successive modifiche ed integrazioni, oltre che alle disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Articolo 5 Organi della Consulta DI

1. Sono Organi della Consulta:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) la Commissione Esecutiva.

Articolo 6 Assemblea

1. L'Assemblea è l'Organo di indirizzo della Consulta che si esprime mediante deliberazioni collegiali.
2. Nell'ambito delle finalità dell'art. 2, l'Assemblea:
 - a) definisce le linee di indirizzo e il programma delle attività della Consulta;
 - b) esamina i temi e delibera esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - c) su proposta della Commissione Esecutiva approva i documenti da trasmettere agli Organi di Roma Capitale;
 - d) elegge i componenti della Commissione Esecutiva.
3. L'Assemblea, con preavviso di convocazione di almeno 15 (quindici) giorni, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese con esclusione del periodo feriale, stabilito dalla Commissione Esecutiva.
4. Le convocazioni delle sedute dell'Assemblea devono indicare all'ordine del giorno i temi da trattare e le deliberazioni da adottare e sono inviate tramite posta elettronica ai membri dell'Assemblea e agli altri soggetti invitati ad intervenire.
5. L'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea è definito dal Presidente sentiti gli altri membri della Commissione Esecutiva, tenuto conto degli indirizzi e del programma stabiliti dall'Assemblea stessa.
6. Le riunioni dell'Assemblea si tengono, di norma, presso la sede del Dipartimento Politiche Sociali, ovvero presso altre Strutture capitoline, sulla base delle intenzioni di partecipazione dichiarate dai suoi membri, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, all'Ufficio di cui all'art. 12.
7. Al fine di favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione alle riunioni dell'Assemblea della Consulta da parte delle persone con disabilità, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le sedute possono svolgersi anche in modalità di videoconferenza, in forma integrale o parziale, sulla base delle modalità definite dalla Commissione Esecutiva e nel rispetto dei principi e delle regole previste dal presente Regolamento. Le sedute in

videoconferenza sono registrate al fine di facilitare la successiva verbalizzazione da parte degli uffici.

8. Oltre ai componenti, su invito del Presidente, ai lavori delle sedute ordinarie dell'Assemblea possono partecipare, a titolo gratuito e senza diritto di voto, anche altri soggetti in ragione delle loro competenze, professionalità e responsabilità rispetto ai temi da trattare.
9. Possono inoltre assistere alle riunioni, nei limiti di capienza della sala, tutti coloro che, con preavviso di almeno 24 ore, ne diano comunicazione all'Ufficio di cui all'art.12.
10. Laddove ricorrano esigenze straordinarie, l'Assemblea è convocata, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, qualora ne facciano richiesta, con indicazione delle ragioni dell'urgenza, i membri dell'Assemblea Capitolina o della Giunta oppure almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea della Consulta.
11. Le riunioni dell'Assemblea sono valide ai fini deliberativi se sono presenti almeno un 1/4 dei componenti e le deliberazioni sono di norma adottate, mediante voto palese per alzata di mano, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi di cui all'art. 10, comma 6, e all'art. 10, comma 12, lettera c).
12. I verbali delle riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea:
 - a) devono contenere i nomi dei presenti, i punti principali della discussione in forma sintetica, nonché il testo integrale e l'esito delle deliberazioni;
 - b) sono sottoscritti dal Presidente e da un appartenente all'Ufficio di cui all'art. 12 che lo redige, e sono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferiscono. A tal fine sono inviati tramite posta elettronica ai componenti dell'Assemblea almeno 7 (sette) giorni prima;
 - c) sono conservati, dopo l'approvazione, presso l'Ufficio di cui alla lettera precedente e pubblicati sul portale di Roma Capitale.
13. All'inizio del mandato e, successivamente, di ogni anno, il Presidente programma il calendario annuale delle riunioni e degli incontri pubblici dell'Assemblea, tutti di norma in un giorno fisso. Del calendario è data informazione mediante pubblicazione sul portale di Roma Capitale.
14. L'Assemblea tiene incontri pubblici almeno una volta ogni quattro mesi per agevolare l'approfondimento, la diffusione delle informazioni in materia di disabilità e l'attivazione di momenti di confronto e di partecipazione dei cittadini su tale tema. Gli incontri pubblici sono dedicati all'analisi di tematiche specifiche definite dalla Commissione Esecutiva sulla base di esigenze diffuse e sono aperti – prioritariamente in base all'ordine di accreditamento presso l'Ufficio di cui all'art. 12, – a tutti i cittadini e agli Organismi interessati.
15. Gli incontri pubblici dell'Assemblea:
 - a) si svolgono – compatibilmente con le esigenze dell'Assemblea Capitolina o con altri impegni dell'Amministrazione – presso l'Aula consiliare di Roma Capitale o sala equivalente per capienza e accessibilità presso Palazzo Senatorio;
 - b) prevedono dibattiti e audizioni di soggetti qualificati, consentendo ai cittadini presenti di intervenire;
 - c) sono convocati e presieduti dal Presidente della Consulta con avvisi indirizzati

ai componenti dell'Assemblea e di essi è data notizia mediante avviso pubblico sul sito di Roma Capitale. La convocazione è altresì inviata a:

- Sindaco e suoi incaricati in materia di sanità e disabilità;
- Assessore alle Politiche Sociali;
- Presidente della Assemblea Capitolina e Presidente della Commissione Capitolina Politiche Sociali;
- rappresentanti di tutte le Consulte costituite da Roma Capitale;
- rappresentanti degli Organi politici e/o delle Strutture di Roma Capitale competenti rispetto ai temi trattati.

Articolo 7

Composizione dell'Assemblea

1. Salvo quanto stabilito all'art. 16, entro il mese successivo ad ogni elezione della Commissione Esecutiva, le iscrizioni all'Assemblea sono aperte per un periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi. Per ciascun anno successivo e fino al rinnovo della Commissione, nel medesimo periodo temporale, sarà possibile ricevere ulteriori domande di iscrizione all'Assemblea.
2. Il periodo in cui è possibile presentare richiesta di iscrizione all'Assemblea è reso noto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, dal Direttore dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina mediante apposito Avviso Pubblico. L'avviso deve indicare le modalità di iscrizione e la relativa modulistica elaborata dall'Ufficio di cui all'art. 12, resa disponibile sul portale istituzionale di Roma Capitale nell'apposita pagina dedicata alla Consulta.
3. Possono presentare domanda di iscrizione, rendendo apposite dichiarazioni ove consentito dalla legge e nelle forme da questa stabilite, le associazioni legalmente costituite, ai sensi dell'art. 14 e ss. del c.c., rappresentative delle persone con disabilità e/o delle loro famiglie, che operino sul territorio di Roma Capitale da almeno due anni precedenti alla domanda di iscrizione di cui ai commi precedenti e che abbiano almeno una sede operativa nello stesso territorio e/o tra i propri iscritti persone residenti o domiciliate sul territorio di Roma Capitale.
4. Le richieste delle associazioni, presentate presso apposita struttura dell'Ufficio di cui all'art. 12 sulla base di moduli dallo stesso predisposti, devono essere corredate da:
 - a) atto costitutivo;
 - b) statuto;
 - c) autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati al precedente comma 3;
 - d) nome del rappresentante legale dell'associazione o di suo delegato iscritto all'associazione, ai fini della rappresentanza all'interno dell'Assemblea della Consulta;
 - e) numero degli iscritti al momento della presentazione della domanda;

- f) indicazione del tipo di disabilità di cui si occupano;
 - g) dichiarazione relativa ad eventuali rapporti economici in corso con la Pubblica Amministrazione (ammissione a contributi, sovvenzioni o altre forme di finanziamento, affidamento o gestione di servizi, forniture di beni o servizi, ecc.).
5. Sono membri effettivi dell'Assemblea con diritto di voto:
- a) i rappresentanti di associazioni - uno per ogni associazione e che siano persone con disabilità o loro rappresentanti familiari in analogia all'art. 433 del c.c. o rappresentanti legali - di cui sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti d'iscrizione. Ogni membro non può rappresentare più di un'associazione. Il voto di ogni rappresentante ha peso pari a due. In sede di iscrizione, ogni rappresentante di associazione può indicare un soggetto, iscritto alla stessa associazione, delegato a sostituirlo con diritto di voto in caso di temporaneo impedimento a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e in possesso dei medesimi requisiti di iscrizione all'Assemblea stessa, di cui non sia membro;
 - b) i Presidenti delle Consulte Municipali DI eletti in attuazione del presente Regolamento. Il voto di ogni Presidente ha peso pari a due. In caso di temporaneo impedimento a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, i Presidenti di Consulta Municipale possono delegare i rispettivi Vice Presidenti;
 - c) i singoli cittadini secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento. Il voto di ogni singolo cittadino ha peso pari a uno. In caso di temporaneo impedimento a partecipare alle riunioni dell'Assemblea:
 - 1) il singolo cittadino con disabilità può delegare, in sede di iscrizione, un rappresentante familiare o legale a sostituirlo, con diritto di voto, in possesso dei medesimi requisiti previsti all'art. 11 e che non sia già membro dell'Assemblea;
 - 2) il familiare rappresentante di persona con disabilità può delegare, in sede di iscrizione, un altro rappresentante dello stesso gruppo familiare di tale persona, in possesso dei medesimi requisiti previsti all'art. 11 e che non sia già membro dell'Assemblea.
6. Ai fini del precedente comma, l'impedimento temporaneo non può superare i 30 (trenta) giorni consecutivi e complessivamente 90 (novanta) giorni annuali.
7. Non possono far parte degli Organi della Consulta - estendendo le stesse preclusioni ad eventuali soggetti delegati - coloro che:
- a) siano titolari di cariche politiche/sindacali;
 - b) abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione oppure condanne anche non definitive e abbiano comportato una pena detentiva superiore a due anni;
 - c) siano rappresentanti legali e/o componenti del Consiglio d'Amministrazione di imprese sociali e/o Cooperative;
 - d) facciano parte degli Organi esecutivi di Consulte Municipali DI ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 5, lettera b).
8. Il Direttore dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina, verificata la regolarità delle richieste di iscrizione e formata la graduatoria di cui all'art. 11, accerta il numero dei componenti dell'Assemblea con apposita determinazione dirigenziale pubblicata sul sito di Roma Capitale. Avverso la determinazione, è possibile presentare istanza di

riesame entro 5 (cinque) giorni dalla predetta pubblicazione. Il Direttore si determina entro i successivi 5 (cinque) giorni.

9. I componenti dell'Assemblea cessano dal loro incarico in caso di decesso, dimissioni, impedimento permanente o decadenza derivante dalla perdita, in qualsiasi modo accertata, di anche solo uno dei requisiti prescritti e dichiarata dal medesimo Direttore di cui al comma precedente.
10. I componenti dell'Assemblea decadono, altresì, in caso di un numero di assenze annuali alle riunioni dell'Assemblea - senza sostituzione da parte di delegato - superiore alla metà di quelle tenute nella stessa annualità. Dell'intervenuta decadenza è data comunicazione, da parte dell'Ufficio di cui all'art. 12, agli interessati, nonché al Presidente della Consulta all'eventuale associazione di appartenenza e, per i Presidenti di Consulta Municipale, al rispettivo Presidente di Consiglio Municipale.
11. I componenti dell'Assemblea possono presentare richiesta di dimissioni dalla stessa solo in forma scritta presso l'Ufficio di cui all'art. 12, personalmente o mediante delega in data non anteriore a 5 (cinque) giorni; le dimissioni - che comportano la decadenza da tutti gli Organi della Consulta - sono immediatamente efficaci, irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
12. I casi di dimissioni, decadenza o impedimento sopra previsti non comportano pregiudizio ai fini di successive richieste di iscrizione.

Articolo 8 Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Consulta e ne sottoscrive gli atti. Al fine di favorire lo scambio di informazioni e la cooperazione con Roma Capitale, cura i rapporti con gli Organi e i rappresentanti di tale Ente nonché, ove nominati, con i Responsabili dell'Accessibilità Universale (RSO-AU). Svolge inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiede e convoca, avvalendosi dell'Ufficio di cui all'art.12, le riunioni e gli incontri pubblici dell'Assemblea e la Commissione Esecutiva, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori ed esercita ogni altra funzione connessa a tali attribuzioni;
 - b) allo scopo di favorire la trasparenza ed una efficace collaborazione, riferisce sulle attività della Consulta - trasmettendo altresì i verbali e i resoconti delle sedute da lui presiedute, di cui al precedente punto a) - alla Commissione Politiche Sociali, all'Assessore di riferimento, ove nominato all'incarico dal Sindaco per le Politiche a favore delle persone con Disabilità e, qualora ritenuto opportuno, ad altri Organi politici di Roma Capitale competenti sulla base dei temi trattati, nonché ai Presidenti e agli Assessori dei Municipi interessati;
 - c) partecipa alle sedute delle Commissioni dell'Assemblea Capitolina e, qualora invitato, della Giunta, al fine di esporre osservazioni e proporre contributi sugli atti di competenza di Roma Capitale e, in generale, sui temi inerenti la disabilità o che abbiano attinenza con la stessa;
 - d) entro il mese di febbraio di ogni anno predisponde, d'intesa con gli altri membri della Commissione Esecutiva, una relazione sulle attività svolte, sulle proposte

formulate e i risultati conseguiti dalla Consulta Cittadina DI nell'anno precedente e la trasmette all'Assemblea della Consulta ai fini della successiva discussione.

A seguito della predetta discussione, il Presidente invia la relazione alla Commissione Consiliare Capitolina Politiche Sociali nonché al Presidente dell'Assemblea Capitolina, il quale potrà valutare la possibilità di proporre l'illustrazione della medesima in una apposita seduta consiliare. La relazione annuale dell'Assemblea è corredata dalle relazioni annuali delle Consulte Municipali DI pervenute entro lo stesso termine;

- e) può richiedere una volta all'anno ai Presidenti delle Commissioni Capitoline di convocare una riunione in merito a materie di loro competenza, allo scopo di analizzare le politiche che abbiano impatto sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 - f) promuove ogni iniziativa utile per assicurare il rispetto del presente Regolamento;
 - g) entro un mese dall'elezione presenta il calendario annuale delle riunioni e degli incontri pubblici dell'Assemblea;
 - h) promuove l'informazione sull'attività svolta dalla Consulta mediante la pubblicazione, per il tramite dell'Ufficio di cui al successivo art. 12, di avvisi e documenti sul portale di Roma Capitale.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo, al termine del quale il Presidente rientra nel pieno delle funzioni. In caso di impedimento temporaneo del Vice Presidente, le relative funzioni sono assegnate dal Presidente ad altro membro della Commissione Esecutiva per il periodo di durata dell'impedimento.

Articolo 9

Commissione Esecutiva

1. La Commissione Esecutiva è l'Organo preposto ad attuare gli indirizzi dell'Assemblea e a svolgere le attività della Consulta per la realizzazione degli obiettivi da essa fissati in conformità alle linee di pianificazione generale e in coerenza con i risultati programmati.
2. La Commissione Esecutiva è composta dal Presidente della Consulta, dal Vice Presidente e altri 7 membri. I componenti della Commissione, salvo i casi di cessazione anticipata, restano in carica tre anni.
3. La Commissione Esecutiva svolge le seguenti attività:
 - a) istruisce e predisporre gli atti da sottoporre all'esame o all'approvazione dell'Assemblea nonché la documentazione necessaria allo svolgimento delle sue sedute;
 - b) esamina i documenti e gli atti degli Organi di Roma Capitale che abbiano attinenza con le condizioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie e, in ordine a essi, predisporre osservazioni e contributi da trasmettere a tali Organi;

- c) esercita il diritto di iniziativa deliberativa nei confronti dell'Assemblea Capitolina nelle forme e con le modalità stabilite dal relativo Regolamento;
 - d) fornisce pareri non vincolanti sugli atti dell'Amministrazione Capitolina qualora siano richiesti;
 - e) può invitare il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea Capitolina, gli Assessori, i Presidenti delle Commissioni Capitoline e i Dirigenti delle Strutture di Roma Capitale o loro delegati, a partecipare alle proprie riunioni per esaminare politiche attive e azioni specifiche inerenti le persone con disabilità e le loro famiglie;
 - f) può chiedere ai soggetti di cui alla lettera precedente, o ai loro delegati, di partecipare a tavoli tecnici, gruppi di studio e osservatori allo scopo di riferire in merito alle problematiche sulla disabilità e alle possibili iniziative da porre in essere al fine del loro superamento;
 - g) può chiedere di essere invitata alle riunioni delle Commissioni Consiliari in ogni occasione in cui i temi esaminati attengano alla disabilità o abbiano riflesso su tale condizione;
 - h) elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente della Consulta Cittadina DI;
 - i) redige un resoconto delle proprie riunioni da inviare ai membri dell'Assemblea e all'Ufficio di cui all'art. 12 per la pubblicazione;
 - j) coordina le proprie attività con quelle delle altre Consulte istituite sul territorio di Roma Capitale sulle tematiche di interesse comune;
 - k) predispone l'Organizzazione degli incontri pubblici dell'Assemblea;
 - l) relaziona durante le Assemblee ordinarie sulle iniziative intraprese e sulle attività svolte.
4. La Commissione Esecutiva, su convocazione del Presidente, si riunisce almeno una volta al mese, salvo periodo feriale dalla stessa definito, con un preavviso di norma di almeno 7 (sette) giorni, salvo i casi di motivata urgenza in cui la convocazione può essere disposta non prima di 48 ore.
 5. L'ordine del giorno delle riunioni della Commissione è definito dal Presidente sentiti gli altri membri, tenuto conto degli indirizzi e del programma stabiliti dall'Assemblea.
 6. Le riunioni della Commissione sono valide se presenti almeno cinque componenti e le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Articolo 10 Elezione della Commissione Esecutiva

1. Entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza del mandato della Commissione Esecutiva, il Presidente della Consulta indice le elezioni per il rinnovo della stessa, che devono tenersi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta scadenza.
2. Nel periodo elettorale, che ha inizio dall'indizione delle elezioni, la Commissione, sino alla sua scadenza, si limita al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e a quelli necessari al fine di garantire il corretto svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi della Consulta.

3. Possono votare tutti i membri dell'Assemblea di cui sia stata accertata - da parte dell'Ufficio di cui all'art. 12 - la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Assemblea medesima.
4. L'Assemblea elegge i membri della Commissione Esecutiva sulla base di autocandidature dei componenti dell'Assemblea stessa, mediante votazione separata da parte di ciascuna delle tre componenti e in seno ad ognuna di esse, come di seguito indicato:
 - a) 4 membri effettivi più 3 supplenti in rappresentanza delle associazioni;
 - b) 3 membri effettivi più 3 supplenti in rappresentanza dei Presidenti delle Consulte Municipali DI;
 - c) 2 membri effettivi più 2 supplenti in rappresentanza dei singoli cittadini.
5. La Commissione Esecutiva è costituita anche in assenza dei soggetti di cui al precedente comma 4, lettera b).
6. Per ciascun gruppo di cui al precedente comma 4, i membri della Commissione Esecutiva sono eletti con la presenza di almeno la metà dei componenti del gruppo medesimo, a scrutinio segreto con il voto della maggioranza dei presenti. Qualora, per uno o più gruppi, tale maggioranza non sia raggiunta né nella prima riunione né in quella immediatamente successiva da tenersi entro i seguenti 7 (sette) giorni, la votazione è effettuata, entro i successivi 3 (tre) giorni, in una ulteriore riunione nel corso della quale, è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti del gruppo. Le votazioni sono ripetute fintanto che non si ottenga l'elezione della Commissione.
7. La Commissione Esecutiva elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente della Consulta DI tra i propri membri, ad esclusione dei Presidenti delle Consulte Municipali DI.
8. Con separata votazione, la Commissione elegge, a maggioranza dei componenti, il Vice Presidente della Consulta DI tra i propri componenti, con esclusione del Presidente già eletto e di coloro che appartengono allo stesso gruppo rappresentato dal Presidente.
9. I membri della Commissione entrano in carica subito dopo la convalida dei risultati delle elezioni effettuata dal Direttore dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina con proprio atto dirigenziale.
10. Non si può ricoprire per più di due mandati consecutivi la carica di membro della Commissione.
11. Sono incompatibili con l'incarico di membro della Commissione Esecutiva:
 - a) titolari, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti pubblici o privati, società e associazioni che svolgono servizi per conto di Roma Capitale e/o dei suoi Municipi e da questi remunerati;
 - b) titolari di rappresentanza legale/amministrativa di Organismi costituiti ai sensi della Legge n. 381/91 che operino sul territorio di Roma Capitale e/o dei suoi Municipi;
 - c) titolari di rappresentanza legale/amministrativa di Organismi federativi di associazioni rappresentative di persone con disabilità;
 - d) Presidenti e Vice Presidenti di Consulte provinciali e regionali che operano, nell'ambito del territorio della Regione Lazio, a favore delle persone con

disabilità.

12. La decadenza consegue a seguito di:
 - a) perdita, in qualsiasi modo accertata, di anche solo uno dei requisiti prescritti;
 - b) cinque assenze consecutive - senza sostituzione da parte del supplente ove previsto - alle riunioni della Commissione ovvero per assenze annuali alle riunioni dell'Assemblea in numero superiore alla metà;
 - c) per gravi comportamenti in contrasto con le finalità della Consulta, previa contestazione da parte di almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea, nel rispetto del principio del contraddittorio ed a seguito di votazione a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.
13. I componenti della Commissione Esecutiva possono presentare richiesta di dimissioni dalla stessa solo in forma scritta presso l'Ufficio di cui all'art. 12, personalmente mediante delega in data non anteriore a 5 (cinque) giorni; le dimissioni sono immediatamente efficaci, irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
14. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente o di decadenza del Presidente - che comporta l'automatica decadenza del Vice Presidente - o del Vice Presidente ovvero di entrambi, subentra il primo dei membri supplenti previsti e la Commissione si riunisce entro 10 (dieci) giorni per procedere alla rielezione dei titolari dei relativi incarichi, secondo i criteri e le modalità previsti ai precedenti commi 7 e 8. L'Assemblea procede, nella prima seduta utile successiva a tale rielezione e con le modalità ordinariamente previste, all'elezione dei corrispondenti supplenti.
15. In caso di dimissioni, decesso, decadenza, impedimento permanente o temporaneo di un membro della Commissione Esecutiva diverso dai soggetti di cui al comma precedente, al membro impossibilitato o decaduto subentra il primo dei membri supplenti secondo l'ordine di elezione. In caso di impedimento permanente, decesso, dimissioni o decadenza, l'Assemblea procede ad eleggere, nella prima seduta utile successiva a tale rielezione e con le modalità ordinariamente previste, il nuovo supplente. In caso di impedimento temporaneo, alla cessazione delle cause di impedimento, il membro effettivo rientra nel pieno delle funzioni.
16. I casi di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di tutti i componenti della Commissione Esecutiva non comportano pregiudizio ai fini della successiva rielezione nella Commissione stessa.

Articolo 11

Registro dei Singoli Cittadini

1. A seguito di Avviso Pubblico, i singoli cittadini con disabilità residenti o domiciliati nel territorio di Roma Capitale, o loro rappresentanti familiari - in analogia all'art. 433 del c.c. - o rappresentanti legali, possono iscriversi in qualsiasi momento ad un apposito Registro, al fine di accedere all'Assemblea della Consulta. Ogni persona con disabilità può essere rappresentata da un solo soggetto e ogni rappresentante non può rappresentare più di una persona con disabilità.

2. L'avviso, pubblicato sul portale istituzionale di Roma Capitale nelle pagine dedicate alla Consulta, indica le modalità di iscrizione e la relativa modulistica elaborata dall'Ufficio di cui all'art. 12. Le richieste dei singoli devono contenere in particolare:
 - a) nome e dati personali dell'interessato e - in caso di rappresentanti familiari o legali - anche della persona con disabilità;
 - b) documenti e autodichiarazioni - ove consentito dalla legge e nelle forme da questa stabilite attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione di cui al precedente comma 1, per la composizione della graduatoria di cui al successivo comma 3, nonché per la partecipazione agli Organi della Consulta secondo quanto previsto al precedente art. 7, comma 7;
 - c) atto di delega o decreto del tribunale in caso di rappresentanti legali;
 - d) dichiarazione relativa ad eventuali rapporti economici in corso con la Pubblica Amministrazione (ammissione a contributi, sovvenzioni o altre forme di finanziamento, affidamento o gestione di servizi, forniture di beni o servizi, ecc.).

3. Entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle iscrizioni all'Assemblea della Consulta, l'Ufficio di cui all'art. 12, a seguito della verifica delle richieste pervenute dalle associazioni, individua annualmente, tra i soggetti iscritti al Registro, i singoli cittadini chiamati a far parte dell'Assemblea, fino ad un numero massimo corrispondente al numero delle associazioni iscritte all'Assemblea. Sono esclusi gli appartenenti a tali associazioni e coloro che ne abbiano fatto parte nell'ultimo semestre precedente la domanda di iscrizione. Nel caso in cui il numero dei soggetti iscritti al Registro sia superiore al numero totale delle associazioni iscritte all'Assemblea, si procede a stilare una graduatoria garantendo priorità in base ai seguenti criteri, i cui punteggi sono tra loro cumulabili:
 - a) ai soggetti residenti o domiciliati nei Municipi di Roma Capitale in cui non sia istituita alcuna Consulta Municipale in tema di disabilità è attribuito un punteggio pari a 8;
 - b) ai soggetti non iscritti, da almeno 6 mesi precedenti la domanda, ad alcuna associazione rappresentativa delle persone con disabilità e/o delle loro famiglie operante sul territorio cittadino, è attribuito un punteggio pari a 4;
 - c) ai soggetti che siano già stati componenti dell'Assemblea della Consulta nell'anno precedente è attribuito un punteggio pari a 2. Tale criterio è applicato per un massimo di 3 anni consecutivi per individuo e comunque solo fino a nuove elezioni della Commissione Esecutiva.
 - d) ai soggetti che abbiano ricoperto in passato l'incarico di Presidente di Consulta Municipale operante a favore delle persone con disabilità per almeno due mandati interi consecutivi è attribuito un punteggio pari a 1.

4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, in caso di iscrizione di un rappresentante:
 - a) i requisiti di residenza o domicilio sono richiesti per la persona con disabilità rappresentata;
 - b) il rappresentante è considerato iscritto ad associazione se è iscritta la persona con disabilità rappresentata o altro soggetto del gruppo familiare.

5. La revisione annuale dei singoli cittadini componenti l'Assemblea, effettuata sulla base del ricalcolo dei punteggi attribuiti con i criteri di cui al comma 3, non si applica ai soggetti eventualmente eletti nella Commissione Esecutiva per il tempo dell'incarico.

6. All'esito della graduatoria, ove si renda necessario, al fine di individuare i soggetti che risultino componenti dell'Assemblea, si procederà ad apposito sorteggio.
7. L'Ufficio di cui all'art. 12 comunica l'avvenuta iscrizione all'Assemblea della Consulta ai soggetti interessati, i quali devono confermare l'intenzione di partecipazione.
8. In caso di cessazione anticipata dall'Assemblea per dimissioni, decesso, decadenza o impedimento permanente, subentrano i primi che seguono nella graduatoria.

Articolo 12

Ufficio per i rapporti con la Consulta DI

1. Nell'ambito dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina è istituito l'Ufficio per i rapporti con la Consulta DI, collocato presso la sede di riunione dell'Assemblea della Consulta e composto da almeno tre dipendenti capitolini appartenenti alla categoria C nonché da almeno due dipendenti appartenente alla categoria D. Nell'ambito delle funzioni di verifica della regolarità delle procedure definite dal presente Regolamento e nell'esercizio dei compiti di sollecitazione ad adempiere, l'Ufficio:
 - a) svolge tutti gli adempimenti di carattere organizzativo e preparatorio finalizzati a consentire le operazioni occorrenti alla costituzione degli Organi, ivi comprese le attività necessarie a garantire il rinnovo degli Organi scaduti o dei loro componenti cessati;
 - b) riceve le dimissioni dei componenti degli Organi della Consulta;
 - c) effettua l'istruttoria documentale delle richieste di iscrizione all'Assemblea ai fini dell'adozione dei provvedimenti finali di ammissione o diniego da parte del Direttore dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina;
 - d) cura la tenuta dell'elenco degli iscritti all'Assemblea e il suo aggiornamento;
 - e) provvede alla predisposizione dell'elenco delle Associazioni che operano, per finalità statutaria, a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sul territorio di Roma Capitale e che abbiano sede nello stesso, sollecitando la loro partecipazione ai lavori della Consulta;
 - f) trasmette via e-mail le convocazioni delle riunioni e degli incontri pubblici degli Organi ai relativi componenti e agli altri soggetti invitati a prendervi parte e le stesse sono rese note anche ai soggetti iscritti al Registro dei Singoli Cittadini non facenti parte dell'Assemblea;
 - g) verifica, su indicazione del Presidente della Consulta e compatibilmente con le esigenze delle strutture di Roma Capitale, la disponibilità dei locali per le riunioni degli Organi della Consulta e raccoglie le richieste di accreditamento nei limiti di tale disponibilità;
 - h) verifica le presenze dei componenti dell'Assemblea alle riunioni, anche al fine di accertare le condizioni di decadenza previste all'art. 7, annualmente e comunque prima dello svolgimento delle elezioni della Commissione Esecutiva;
 - i) cura la redazione e la tenuta dei verbali delle riunioni dell'Assemblea della Consulta nonché dei resoconti sintetici degli incontri pubblici e la raccolta delle Relazioni Annuali;
 - j) cura la tenuta del Registro dei Singoli Cittadini e le correlate operazioni previste all'art. 11;

- k) qualora una o più Consulte, cittadina o municipali, ne faccia richiesta, assicura il supporto necessario a consentire due volte l'anno, di norma nel mese di gennaio e di giugno, una riunione di coordinamento di tutte le Consulte DI.
2. Gli Organi della Consulta decadono in caso di reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dal presente Regolamento, così come accertata dall'Ufficio per i rapporti con la Consulta, il quale in tal caso adotta le iniziative necessarie al rinnovo dell'organo decaduto.
 3. L'Ufficio cura altresì gli adempimenti volti alla pubblicazione di informazioni e atti relativi alle attività svolte dalla Consulta, in particolare:
 - a) il presente Regolamento e le determinazioni di autorganizzazione della Consulta;
 - b) l'Avviso Pubblico per l'iscrizione alla Consulta;
 - c) l'elenco dei componenti degli Organi della Consulta;
 - d) il calendario annuale, le convocazioni delle riunioni e degli incontri pubblici dell'Assemblea;
 - e) le Relazioni Annuali della Consulta;
 - f) i verbali delle riunioni dell'Assemblea, i resoconti della Commissione Esecutiva e degli incontri pubblici.

Articolo 13 Autorganizzazione

1. Qualora si renda necessario, al fine dell'ottimale svolgimento delle attività della Consulta, l'Assemblea e la Commissione Esecutiva adottano determinazioni di autorganizzazione in coerenza con i principi del presente Regolamento e dell'ordinamento di Roma Capitale.

Articolo 14 Risoluzione controversie

1. La risoluzione di tutte le controversie in merito al funzionamento della Consulta che dovessero insorgere tra i componenti della Consulta ovvero tra i suoi Organi, è demandata, su istanza di chi abbia interesse, ad una apposita Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, che la presiede, e di cui fanno parte due funzionari del medesimo Dipartimento dallo stesso Direttore individuati. Le decisioni conseguenti sono rese in forma scritta e comunicate alle parti. È ammessa, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione alle parti, la richiesta di riesame indirizzata alla medesima Commissione la quale, entro 15 (quindici) giorni, dovrà esprimersi. Le suddette decisioni, le prime non impugnate ovvero quelle emesse in caso di riesame, sono vincolanti.

Articolo 15 Norme Transitorie e finali

1. Gli Organi della Consulta Cittadina Permanente sui Problemi delle Persone Handicappate restano in carica fino alla costituzione degli Organi della Consulta DI, in attuazione della disciplina contenuta nel presente Regolamento.
2. Al fine di garantire coerenza ed omogeneità tra le Consulte DI, cittadina e municipali, le disposizioni del presente Regolamento, e i principi da esso desumibili, costituiscono, unitamente ai criteri direttivi dettati dalle Linee Guida ad esso allegate, norme di indirizzo e di coordinamento per l'adozione dei regolamenti delle Consulte Municipali DI, nel rispetto delle relative specificità territoriali.
3. Il Presidente della Consulta Cittadina Permanente sui Problemi delle Persone Handicappate, al fine di garantire il collegamento tra l'esperienza di tale Organismo e le attività della Consulta Cittadina DI, se non rieletto nello stesso ruolo, interviene, senza diritto di voto, alle riunioni della prima Commissione Esecutiva eletta per il primo anno.

Articolo 16 Norme di prima attuazione

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento:
 - a) entro 5 (cinque) giorni dalla sua entrata in vigore, le iscrizioni all'Assemblea e al Registro dei Cittadini sono aperte per un periodo di 40 (quaranta) giorni consecutivi, al termine del quale, sulla base delle verifiche effettuate in merito alle richieste di iscrizione, è stilata la graduatoria dei singoli in tempo utile per le votazioni di cui alla successiva lettera b);
 - b) decorso il termine di 3 (tre) mesi dall'approvazione del presente Regolamento e, comunque, non prima della chiusura del termine di iscrizione all'Assemblea e al Registro, il Direttore dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina provvede a tutti gli adempimenti per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla costituzione degli Organi della Consulta, anche nel caso in cui non tutti i Presidenti di Consulta Municipale siano stati ancora eletti sulla base delle allegate Linee Guida;
 - c) non sono eleggibili a Presidente della Consulta Cittadina DI coloro che, fino al triennio precedente la data delle elezioni della Commissione Esecutiva Cittadina, abbiano ricoperto, per almeno due interi mandati consecutivi, analogo incarico direttivo in Consulte di livello regionale, provinciale, cittadino e municipale che abbiano operato a favore delle persone con disabilità nell'ambito del territorio della Regione Lazio.
2. La prima riunione dell'Assemblea è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

Linee Guida per la predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone con Disabilità (Consulte Municipali DI).

Roma Capitale, considerato il numero di persone con disabilità presenti sul territorio cittadino e i loro diversi bisogni, nonché le esigenze delle loro famiglie, riconosce l'importanza dell'istituzione delle Consulte DI in tutti i Municipi e ne promuove il coordinamento per la più efficace azione al fine di superare le problematiche comuni nel rispetto delle specificità territoriali.

Al fine di garantire coerenza ed omogeneità tra le Consulte Municipali DI, nell'esercizio della propria autonomia normativa, i Consigli dei Municipi, nella definizione della disciplina regolamentare delle rispettive Consulte, si conformano ai principi degli istituti previsti per la costituzione e il funzionamento degli Organi della Consulta Cittadina DI, nonché alle finalità alle quali essa è preordinata. Per il medesimo scopo la modulistica per l'iscrizione alle Consulte Municipali DI è elaborata dall'Ufficio per i rapporti con la Consulta Cittadina DI. Il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali verifica la coerenza con le presenti Linee Guida delle proposte di istituzione e regolamentazione delle Consulte Municipali DI.

In deroga alle predette esigenze di conformità o ad integrazione delle disposizioni del Regolamento della Consulta Cittadina DI, i Consigli Municipali definiscono i regolamenti delle rispettive Consulte DI prevedendo in particolare che:

1. dagli Organi della Consulta Municipale DI siano individuati momenti dedicati all'ascolto dei cittadini per provvedere alla raccolta e all'analisi delle loro istanze e per assicurare il più efficace orientamento ai cittadini medesimi in relazione ai servizi sociali erogati da Roma Capitale, anche attraverso il dialogo con gli appositi punti di accesso presenti all'interno degli uffici municipali;
2. la Commissione Esecutiva della Consulta Municipale DI si coordini, per l'espletamento delle sue funzioni, con le Commissioni degli altri Municipi e con quella della Consulta Cittadina DI e che, a tale fine, il Presidente della Consulta Municipale, eletto ai sensi delle presenti Linee Guida, sia iscritto di diritto all'Assemblea della Consulta Cittadina DI;
3. entro il mese successivo ad ogni elezione della Commissione Esecutiva, siano aperte le iscrizioni all'Assemblea che si chiudono novanta (90) giorni prima della data prevista per il rinnovo degli Organi esecutivi della stessa;
4. possano iscriversi all'Assemblea della Consulta Municipale DI con diritto di voto ed elettorato passivo:
 - a) i rappresentanti di associazioni - ognuno con 1 voto - legalmente costituite, ai sensi dell'art. 14 e ss. del c.c., rappresentative delle persone con disabilità e/o delle loro famiglie, che operino sul territorio municipale da almeno un anno precedente alla domanda di iscrizione e che abbiano almeno una sede operativa nello stesso territorio e/o tra i propri iscritti persone residenti o domiciliate sul territorio municipale;
 - b) i singoli cittadini con disabilità - ognuno con 1 voto - residenti o domiciliati nel territorio municipale o loro familiari - in analogia all'art. 433 del c.c. - o rappresentanti legali; ogni persona con disabilità può essere rappresentata da un

- solo soggetto e ogni rappresentante non può rappresentare più persone con disabilità;
5. i cittadini singoli debbano dichiarare se iscritti o meno ad associazioni rappresentative delle persone con disabilità, nel caso indicando i periodi di iscrizione e di eventuale cancellazione;
 6. il rappresentante legale di ciascuna associazione iscritta alle Consulte Municipali DI possa delegare altro soggetto iscritto all'associazione medesima residente o domiciliato nel Municipio interessato;
 7. al fine di consentire la più ampia partecipazione, tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Municipio di pertinenza, nonché i rappresentanti di altri organismi operanti sui temi della disabilità nel territorio del Municipio, non rientranti nella previsione di cui al precedente punto 4, possano iscriversi all'Assemblea senza diritto di voto né elettorato passivo;
 8. la Commissione Esecutiva sia composta dal Presidente della Consulta, dal Vice Presidente e altri 3 membri, eletti dai componenti dell'Assemblea al suo interno, sulla base di autocandidature, ferma restando la possibilità di operare con almeno 3 componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente;
 9. non possano far parte della Commissione Esecutiva più persone iscritte alla stessa associazione garantendo comunque, in caso risultino eletti più iscritti a tale associazione, priorità al rappresentante legale di essa;
 10. tra Presidente e Vice Presidente sia garantita, ove possibile, l'alternanza tra soggetti iscritti e soggetti non iscritti da almeno 6 (sei) mesi precedenti la domanda, ad associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie operanti sul territorio municipale;
 11. siano incompatibili con l'incarico di membro della Commissione Esecutiva, oltre ai soggetti previsti dall'art. 10, comma 11, del Regolamento della Consulta Cittadina DI, anche il Presidente della Consulta Cittadina DI e i Presidenti delle altre Consulte Municipali DI;
 12. in sede di prima applicazione, non siano immediatamente eleggibili a Presidente della Consulta Municipale DI coloro che, fino al triennio precedente la data delle elezioni della Commissione Esecutiva Municipale, abbiano ricoperto, per almeno due interi mandati consecutivi, analogo incarico direttivo in Consulte di livello regionale, provinciale, cittadino e municipale che abbiano operato a favore delle persone con disabilità nell'ambito del territorio della Regione Lazio;
 13. il Presidente della Consulta Municipale che operi a favore delle persone con disabilità, al fine di garantire il collegamento tra l'esperienza di tale organismo e le attività della Consulta Municipale DI, se non riletto nello stesso ruolo, intervenga senza diritto di voto, alle riunioni della prima Commissione Esecutiva eletta per il primo anno;
 14. per ciascun Municipio sia preposto almeno un dipendente per lo svolgimento delle attività amministrative necessarie ad assicurare la funzionalità delle Consulte Municipali DI;
 15. la Consulta Municipale DI si riunisca, almeno una volta l'anno, con il Consiglio del Municipio al fine di confrontarsi sulle linee di indirizzo da questo definite sui temi della disabilità nel rispettivo territorio;
 16. al fine di promuovere la partecipazione alle iniziative della Consulta, i Municipi agevolino la divulgazione delle sue attività verso i cittadini in carico ai servizi sociali, come pure attraverso la pubblicazione degli atti e iniziative sulla pagina internet del Municipio.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli, 10 contrari e l'astensione del Consigliere Fassina.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Sturni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Baglio, Bugarini, Celli, De Priamo, Figliomeni, Palumbo, Piccolo, Pelonzi, Tempesta e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 76.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 25 giugno 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 luglio 2020.

Lì, 24 giugno 2020

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 5 luglio 2020.

Lì, 8 luglio 2020

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile.

Lì, 10 luglio 2020

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano